

Avvertenze: la presente legge, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 21 del 7 maggio 1990, è stata abrogata dall'articolo 2 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29: "Legge di semplificazione del sistema normativo regionale - Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa", vedi l'allegato A - n. 379 della medesima legge.

Legge Regionale 27 aprile 1990, n. 18.

«Estensibilità dei benefici previsti dalla Legge 24 aprile 1989, n. 144, al personale ex lege 1° giugno 1977, n. 285, assunto alle dipendenze della Regione Campania»

Il Consiglio Regionale

ha approvato.

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto.

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Articolo 1

Ai giovani ai sensi dell'articolo 26 della legge 10 giugno 1977, n. 285, immessi nei ruoli organici della Regione Campania, è riconosciuto il trattamento retributivo e previdenziale previsto per il personale di ruolo dell'Ente medesimo dalla data di inizio del rapporto di lavoro per l'effetto dell'attivazione dei progetti socialmente utili di cui alla citata legge.

Articolo 2

Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte, per quanto attiene agli oneri pregressi ammontanti a complessive Lire 8.200.000.000, con i fondi a tanto impegnati con la delibera della Giunta Regionale n. 7400 del 22-12-1988 sul capitolo 30 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1988 che, per l'effetto, presentano sufficiente disponibilità e per quanto attiene all'anno 1990 con gli stanziamenti di cui ai capitoli 4 e 30 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1990.

Agli oneri degli anni successivi si farà fronte con i corrispondenti capitoli di bilancio, la cui entità sarà determinata con la legge di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 marzo 1970, n. 281.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, lì 27 aprile 1990

CLEMENTE DI SAN LUCA